

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 26/11/2020

Gentile Cliente, di seguito si riportano le principali misure introdotte dall'Ordinanza della Regione Veneto, n. 156 pubblicata il 24 novembre 2020, successivamente modificata il 25 novembre 2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19. L'ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020.

Accesso agli esercizi di vendita generi alimentari

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

Mercato all'aperto

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Si precisa inoltre che, in base a quanto esposto nella sezione "chiarimenti" della Regione Veneto, **nel caso di mercati all'aperto effettuati di domenica** è consentita solo la vendita di generi alimentari.

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti ecc..)

Gli esercizi di somministrazione, nel rispetto delle linee guida, devono assicurare quanto segue:

- menù offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta;
- nessuna forma di buffet;
- costante rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi;
- utilizzo della mascherina in tutti gli spostamenti;
- possibilità di consumazione esclusivamente da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali, dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio;
- **il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni.**

Compresenza clienti all'interno degli esercizi

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

- a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
- b) esercizi sopra i 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si sottolinea che **il gestore è responsabile del rispetto di tale previsione.**

Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle previsioni di cui sopra, il gestore:

- a) è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri sopraindicati;
- b) deve garantire costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze **e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato** secondo i suddetti parametri, è **disposta** obbligatoriamente la misura cautelare dell'**immediata chiusura dell'esercizio** da parte dell'organo accertatore.

Chiusure giorni prefestivi e festivi

Nei **giorni prefestivi** le grandi e medie strutture di vendita¹, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

¹ *Il singolo esercizio commerciale o, l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, sono considerati:*

- **medie strutture di vendita** se hanno superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq;
- **grandi strutture di vendita** se hanno superficie maggiore a 2.500 mq.

Nei **giorni festivi** è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Lo Studio è a disposizione per i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti

Studio Bacchin Berton & Associati